



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Repertorio Decreto_div_III ,
09/12/2019
Registrazione 40 / 0000023

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce il Fondo per l'occupazione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ora Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO l'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

VISTO l'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che concede, ai sensi del successivo comma 3, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 16 gennaio 2019, per un massimo di sei mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della chiusura della strada SS 3 bis Tiberina E45 Orte Ravenna dal Km 168+200 al Km 162+698, per il sequestro del viadotto Puleto con relativa interdizione totale della circolazione, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, coinvolti dalla predetta chiusura che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente;

VISTO l'articolo 40, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che concede, in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di imprese professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

previdenza ed assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa dell'evento di cui al comma 1, un'indennità una tantum pari a 15.000,00 euro, ai sensi del comma 3 e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e nazionale in materia di aiuti di Stato;

VISTO l'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che stabilisce il limite di spesa complessivo per il sostegno al reddito in un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e che prevede il riparto del predetto limite di spesa tra le tre Regioni interessate attraverso un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

VISTO l'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale stabilisce che per il suddetto importo, pari a 10 milioni di euro, si provvede a valere sulle disponibilità in conto residui iscritte sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

VISTA la nota pec, id. PG/515219/19 del 06 giugno 2019, della Regione Emilia-Romagna, d'intesa con la Regione Toscana e la Regione Umbria, pervenuta all'Ufficio di Gabinetto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 10 giugno 2019, prot. n. 28/10616, nella quale sono stati indicati i criteri di riparto tra le tre Regioni delle indennità, di cui all'articolo 40, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per i soggetti impossibilitati a prestare la propria attività a causa della chiusura del Viadotto Puleto sulla strada SS 3 bis Tiberina E45 Orte Ravenna;

CONSIDERATO che le esigenze finanziarie comunicate dalle tre Regioni interessate rispettano, complessivamente, il limite di spesa di 10 milioni di euro previsto per l'anno 2019;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

RITENUTO alla luce della normativa di cui ai capoversi precedenti, di ripartire tra le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Umbria la somma pari ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per la concessione delle indennità di cui all'articolo 40, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

ACQUISITO il preventivo assenso del Ministero dell'Economia e delle finanze con nota prot. n. 361-3353- varie/9557 del 9 agosto 2019

DECRETA

Articolo 1

1. Le indennità di cui all'articolo 40, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono ripartite tra le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Umbria, nel modo seguente:

- Regione Emilia-Romagna - euro 5.600.000,00 (cinquemilioneisecentomila/00);
- Regione Toscana - euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00);
- Regione Umbria - euro 3.200.000,00 (tremilione duecentomila/00).

Articolo 2

1. L'onere complessivo, pari ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), è posto a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 3

1. Le indennità di cui all'articolo 40, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono concesse con decreto delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Umbria.
2. Le Regioni sono tenute a rispettare il limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite.

Articolo 4

1. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Umbria.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Roma, **28 NOV 2019**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Nunzia Catalfo

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Roberto Gualtieri



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

UCB MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Decreto Interministeriale n.40/23 del 9/12/2019 di concessione delle indennità in favore di Emilia-Romagna, Toscana e Umbria (chiusura SS 3 bis Tiberina E45)

Si comunica che il provvedimento numero **23** del **09/12/2019** emanato dal dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it, protocollato da questo Ufficio in data 10/12/2019 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il numero 13074

ha superato

con esito positivo il controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo n.123 del 30 giugno 2011 e all'articolo 33, comma 4, del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.116 dell'11 agosto 2014, ed è stato registrato ai sensi dell'articolo 5 del predetto decreto legislativo n.123/2011, con il numero **2** in data **02/01/2020**.

Data 02/01/2020

Giovanni Balducci



UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI, DEL MINISTERO DELLA SALUTE, DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Si attesta che il provvedimento numero 40 del 29/11/2019, con oggetto Decreto Interministeriale n. 40/23 del 9/12/2019 di concessione delle indennità in favore di Emilia-Romagna, Toscana e Umbria (chiusura SS 3 bis Tiberina E45) pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. 0044892-10/12/2019-SCCLA-Y31PREV-A ed è stato ammesso alla registrazione il 09/01/2020 n. 41

Il Magistrato Istruttore
ROBERTO MILANESCHI
(Firmato digitalmente)



Via Baiamonti, 6 00195 Roma - Italia | Tel. 06 38764791

e-mail: controllo.leg.min.serv.beni.cult@corteconti.it | pec: controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it
m_lps.40.REGISTRO UFFICIALE.1.0000143.09-01-2020